

Milleproroghe. Maggior tempo per la lotta all'evasione

Accertamenti lunghi ma confini ancora incerti

Dario Deotto

Il decreto milleproroghe 2009 stabilisce il raddoppio degli ordinari termini di accertamento per la presunzione di impossibilità in relazione alle attività e agli investimenti detenuti nei paradisi fiscali.

Con la manovra estiva 2009 (articolo 12 del decreto legge 78/2009) è stato stabilito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti nei Paesi a regime fiscale privilegiato, in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, «ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione».

Si tratta di una norma che voleva e vuole in qualche modo incentivare l'utilizzo dello scudo fiscale, prevedendo una presunzione legale, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, il quale dovrà dare dimostrazione che le attività detenute all'estero non dichiarate in Italia e non regolarizzate con lo scudo non sono frutto di evasione. Si tratta di una prova non certo facile da fornire.

Ora, con il milleproroghe, vengono addirittura raddoppiati i termini per l'accertamento (si arriverà, quindi, al 31 dicem-

bre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), così come vengono raddoppiati i termini per accertare le violazioni sul monitoraggio fiscale.

La sensazione è che, per ora, la norma sia più "ad effetto", che di reale applicazione. Infatti, se si pensa bene, la norma dice soltanto che le attività detenute all'estero (in Paesi a fiscalità privilegiata) si considerano conseguite con redditi sottratti a tassazione in Italia. Non si specifica né la tipologia di reddito che si presume evaso, una volta accertate le attività all'estero, né l'ammontare dello stesso, né tantomeno, e il fatto risulta ancora più rilevante, "quando" si può presumere che i redditi siano stati sottratti a tassazione in Italia.

Si supponga - visto che dal prossimo anno anche gli immobili e altri beni mobili (come lo yacht e i gioielli) non produttivi di reddito dovranno essere dichiarati nel quadro RW - che nel 2015 venga scoperto un immobile e uno yacht di un residente italiano detenuto in un Paese a fiscalità privilegiata (ad esempio, alle Seychelles). Da qui scatterebbe la presunzione in base alla quale le attività devono reputar-

si costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia.

A quale periodo d'imposta la presunzione deve intendersi imputata? Non sembra possa trattarsi dello stesso anno in cui vengono rilevate le attività non dichiarate nel paradiso fiscale (2015, nell'esempio), visto che, secondo la presunzione, le stesse si presumono costituite con redditi sottratti, evidentemente, prima a tassazione in Italia.

Poi, come si diceva, bisogna interrogarsi se, data un'attività all'estero, la consistenza di quest'ultima debba essere automaticamente considerata l'importo sottratto a tassazione. Così come non si comprende a quale categoria reddituale debba essere imputata l'attività detenuta all'estero: se viene, ad esempio, scoperto uno yacht per un valore di 1 milione di euro, lo stesso importo rileva come reddito di capitale, diversi, eccetera, in Italia? Si potrebbe pensare che, come per l'accertamento sintetico, il reddito presunto venga imputato al reddito complessivo netto del contribuente, ma non è ragionevole che tutto il valore delle attività scoperte all'estero venga ascritto al reddito dell'anno: si pensi all'accertamento sintetico, dove gli incre-

menti patrimoniali valgono per un quinto per anno.

In sostanza, la sensazione è che si tratti di una norma che ha bisogno di una serie di regole più definite, per avere una corretta e concreta applicazione.

INTERVISTATO

La stretta sugli accertamenti

Con il Dl 78 del 2010 è stato sancito il principio in base al quale le attività detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale «ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione». La presunzione inverte l'onere della prova a carico del cittadino italiano che dovrà dimostrare che non si tratta di redditi

Il taglio dei tempi

Con il decreto milleproroghe, con il quale vengono allungati i tempi dello scudo fiscale, viene sancito che gli accertamenti in materia di attività detenute all'estero in modo illegale devono essere effettuati in nove anziché in 5 anni